CAMERA DEI DEPUTATI N. 1604

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GASPARRI

Modifica della denominazione del profilo professionale di « collaboratore di cancelleria »

Presentata il 21 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso delle varie fasi istruttorie e dibattimentali, nelle aule di giustizia, sempre più spesso si celebrano processi a carico di « collaboratori di giustizia », ovvero di imputati che decidono, avendo commesso reati di una certa gravità spesso in associazione con altri, di pentirsi e di collaborare con la giustizia.

Con altrettanta frequenza capita che, nelle stesse aule, con lo stesso termine « collaboratore » il magistrato convochi, per questioni meramente burocratiche inerenti gli atti del dibattimento, il «collaboratore di cancelleria », ovvero il funzionario appartenente alla VII qualifica funzionale del Ministero di grazia e giustizia preposto a svolgere compiti che la norma demanda al « cancelliere » in forza del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

Tale omonimia crea non poco disagio ai « collaboratori di cancelleria » che non di rado si sono visti immortalare per errore da fotografi e cronisti presenti in aula.

Disagio ed inconvenienti che possono essere risolti sostituendo il titolo di « collaboratore di cancelleria » con quello più immediato di « cancelliere ». Cosa questa che trova la piena condivisione dell'Ufficio affari legislativi della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia, che definisce il titolo di cancelliere più conforme al linguaggio della tradizione codicistica italiana.

Pertanto, al fine di ovviare a questo spiacevole inconveniente, si confida nel rapido accoglimento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La denominazione del profilo professionale di « collaboratore di cancelleria », attribuito ai funzionari della VII qualifica funzionale del Ministero di grazia e giustizia, è modificata in quella di « cancelliere ».

2. Il mutamento di denominazione di cui al comma 1 non comporta alcun beneficio di natura retributiva.

DDL13-1604
Lire 500